



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Referendario
dott. Ottavio Caleo	Referendario
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario (relatore)

**nell'adunanza del 20 novembre 2019 ha assunto la seguente**

#### **DELIBERAZIONE**

#### **nei confronti della Prefettura di Pavia**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, in particolare l'articolo 27;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Pavia prot. 58129 del 03/10/2019, relativo al rinnovo dell'incarico dirigenziale per la durata di anni 3 (tre) al *OMISSIS* - Area I - Servizio di contabilità e gestione finanziaria;

Visto il rilievo istruttorio n. 58 (prot. Cdc n. 20541 del 10/10/2019);

Vista la nota di risposta della Prefettura della provincia di Pavia, di cui al prot. Cdc n. 22724 del 07/11/2019;

Vista la relazione del Magistrato istruttore al Consigliere delegato del 08/11/2019 e la nota, di pari data, con cui il Consigliere delegato ha chiesto il deferimento della questione al Collegio;

Vista la nota della Prefettura di Pavia, prot. Cdc 24688 del 15/11/2019;

Vista l'ordinanza presidenziale, con la quale è stata convocata la Sezione per l'odierna Adunanza Pubblica, per l'esame collegiale degli esiti della relativa istruttoria;

Udito il relatore, Referendario dott.ssa Marinella Colucci;

Intervenuto, in adunanza, il dott. Flavio Ferdani, in qualità di Vice Prefetto vicario della Prefettura di Pavia;

### **FATTO**

Con il decreto prot. 58129 del 03/10/2019, il Prefetto di Pavia ha rinnovato l'incarico dirigenziale al *OMISSIS*, per la durata di anni tre (3), presso l'Area I - Servizio di contabilità e gestione finanziaria.

In relazione a tale decreto, il Magistrato istruttore ha formulato alcune osservazioni trasmesse con foglio rilievo n. 58 (prot. Cdc n. 20541 del 10/10/2019).

In particolare, in tale sede, sono stati chiesti all'Amministrazione chiarimenti in ordine ai seguenti punti: se si è proceduto, preventivamente al rinnovo dell'incarico dirigenziale in esame, allo svolgimento di una procedura di valutazione comparativa;

in caso negativo, dare conto dei motivi che hanno determinato la scelta di non procedere in tal senso, evidenziando, altresì, le ragioni sottese al rinnovo in parola.

L'Amministrazione, con nota prot. Cdc n. 22724 del 07/11/2019, ha fatto presente che *“Al riguardo, si ritiene di dover rappresentare che, nell'adozione del provvedimento in esame, si è tenuto conto delle previsioni contenute nell'unito decreto del Ministro dell'Interno del 14 luglio 2015, registrato dalla Corte dei Conti, ai sensi della delibera del 23 ottobre 2014 della Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti, riguardante i criteri e le modalità per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di II fascia dell'Arca 1 dell'Amministrazione civile dell'Interno. Conseguentemente, trattandosi di rinnovo dell'incarico non si è proceduto alla valutazione comparativa - di cui al rilievo - poiché, come espressamente indicato nell'allegato al predetto decreto, "in caso di rinnovo non si applicano le procedure relative alla mobilità". Tanto premesso, si resta in attesa di conoscere le determinazioni che codesta Sezione riterrà di assumere al riguardo”*.

Il Magistrato istruttore, non ritenendo che le predette argomentazioni consentissero il superamento delle perplessità manifestate sulla legittimità dell'atto in esame, ha proposto al Consigliere delegato, con relazione del 08/11/2019, di sottoporre la questione alla Sezione di controllo. Il Consigliere delegato, condividendo tale proposta, con nota 83700188 del 08/11/2019, ha chiesto il deferimento alla Sezione dell'esame sulla legittimità del decreto del Prefetto di Pavia prot. 58129 del 03/10/2019.

Con ordinanza n. 39 del 08/11/2019, il Presidente della Sezione ha convocato la Sezione in adunanza pubblica per il giorno 20/11/2019, dandone comunicazione all'Amministrazione interessata con nota prot. Cdc n. 22848 del 08/11/2019.

Con nota prot. Cdc n. 24688 del 15/11/2019, la Prefettura di Pavia, in vista del deferimento del 20/11/2019, ha comunicato quanto segue: *“Al fine di consentire a codesta Sezione una più compiuta disamina della questione di cui è cenno, si forniscono di seguito ulteriori documentati elementi di conoscenza: Il OMISSIS è stato immesso nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno con la qualifica di dirigente di II fascia in data 30 settembre 2014 e, con decreto in pari data, gli è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio contabilità e gestione finanziaria presso questa Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dal*

30 settembre 2014 al 29 settembre 2019. Successivamente, il dirigente in questione è stato collocato in posizione di comando presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia a far data dal 10 aprile e fino al 2 ottobre 2016. Al rientro dal comando al OMISSIS è stato conferito nuovamente, con provvedimento del 3 ottobre 2016, l'originario incarico a decorrere dalla medesima data e fino al 2 ottobre 2019. Pertanto, il predetto dirigente, anteriormente al 30 settembre 2019, non avrebbe potuto partecipare ad alcuna procedura di mobilità interna, in quanto soggetto al vincolo di permanenza quinquennale previsto dall'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

La suindicata procedura, volta a favorire la rotazione del personale dirigenziale dell'Amministrazione dell'Interno, è disciplinata dal decreto ministeriale 5 agosto 2003, successivamente modificato ed integrato dai decreti ministeriali 30 marzo 2004, 12 luglio 2011 e, da ultimo, 14 luglio 2015, che ad ogni buon fine si allegano in copia, mentre la mobilità esterna, cui fa riferimento codesta Sezione regionale di controllo, è disciplinata dall'art. 30 del summenzionato decreto legislativo. Peraltro, l'Amministrazione dell'Interno ha già fatto ricorso a quest'ultimo istituto nel passato al fine di sopperire alla gravissima e perdurante carenza di personale dirigenziale (a fronte di una dotazione organica pari a n. 221 posti risultano in servizio n. 150 dirigenti, con una carenza del 32%) ma con esito negativo. In considerazione di quanto suesposto, questa Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo ha dovuto necessariamente procedere al rinnovo dell'incarico al OMISSIS di dirigente del Servizio contabilità e gestione finanziaria per la durata di un triennio. Con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali, si evidenzia che la Sezione regionale di controllo del Lazio, con deliberazione n. 118/2016/PREV del 5 dicembre 2016, ha affermato che "l'attrazione di tale periodo nell'alveo della ragionevole durata, non possa prescindere dall'utilizzo di parametri obiettivi e certi. Detti parametri non sono fissati dalla normativa vigente ma da essa ricavabili solo in via presuntiva in anni dieci, assumendo a riferimento la durata massima ammissibile del primo incarico (anni 5) e quella del primo rinnovo parimenti ammissibile per un periodo equivalente". Infine, si segnala che il Ministero dell'Interno ha comunicato che il dirigente in parola, decorso l'anzidetto termine quinquennale, ha presentato istanza di partecipazione ad una procedura di mobilità interna, tuttora in corso, per altra sede; cosicché il predetto Dicastero potrà inserire il posto di funzione resosi vacante presso codesto Ufficio in una prossima procedura di mobilità interna".

Dalla lettura dell'allegato al DM 14/07/2015, in particolare, emerge che *“In caso di rinnovo non si applicano le procedure relative alla mobilità. Il rinnovo degli incarichi viene disposto tempestivamente al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, con provvedimento motivato in ragione dell'alto livello di specializzazione dei compiti assegnati all'Ufficio, della particolare competenza posseduta e dei buoni risultati raggiunti dal dirigente preposto”*.

Nell'odierna adunanza pubblica, il dott. Flavio Ferdani, in rappresentanza della Prefettura di Pavia, ha ribadito le controdeduzioni già formulate in sede istruttoria, facendo presente la carenza di organico in cui versa la Prefettura di Pavia e chiedendo, in conclusione, la registrazione del decreto in esame.

### DIRITTO

1. La questione proposta all'attenzione del Collegio riguarda la necessità o meno che l'attribuzione mediante rinnovo di un incarico dirigenziale avvenga nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1-bis, dell'articolo 19 del d.lgs. n. 165/2001.

Tale disposizione, per gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, stabilisce, quale regola generale, che *“l'amministrazione rende conoscibili...il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta, acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta”*. Il comma 2 dello stesso articolo 19, dopo aver indicato la relativa durata minima (3 anni) e massima (5 anni), precisa, *inter alia*, che *“gli incarichi sono rinnovabili”*.

Tale normativa va coordinata anche con la legge n. 190/2012, relativa alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, specie per quanto concerne la c.d. *“rotazione”* degli incarichi. Il Legislatore, difatti, con tale disciplina, ha chiaramente manifestato un notevole disfavore nei confronti della prolungata permanenza dei dirigenti pubblici negli incarichi conferiti (articolo 1, comma 4, lett. e), articolo 1, comma 5, lett. b).

Va osservato che, in materia di assegnazione degli incarichi dirigenziali, le procedure di valutazione comparativa imposte dalla legge rispondono, oltre che ad un interesse dei singoli candidati, anche a quello di assicurare la trasparenza e la neutralità nella assegnazione delle funzioni.

La Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con le deliberazioni SCCLEG/24/2014/PREV e SCCLEG/25/2014/PREV, ha avuto modo di chiarire che tale interesse può risultare recessivo solo a fronte di peculiari esigenze di funzionamento, che esigono la permanenza nell'incarico del dirigente già assegnato in precedenza, esigenze, queste, che devono essere, in ogni caso, adeguatamente espresse nel provvedimento, per poter derogare al generale principio della concorsualità.

La predetta Sezione ha sottolineato che *“la previsione della rinnovabilità dell'incarico deve comunque incontrare limiti nella ragionevole durata dello stesso e soggiacere alle prescrizioni imposte dalla normativa anticorruzione, attraverso la fissazione di criteri di rotazione per gli incarichi esposti al rischio corruttivo...la normativa anticorruzione delinea un quadro di principi che esprimono disfavore nei confronti della permanenza eccessivamente protratta in un posto di funzione, dei quali l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto”*.

Si fa presente, altresì, che in merito ad una dimostrata particolare competenza e/o al raggiungimento di buoni risultati da parte del dirigente, parte della giurisprudenza contabile ritiene che *“l'alto livello di specializzazione dei compiti assegnati all'Ufficio, la particolare competenza dimostrata ed i buoni risultati raggiunti dal Dirigente a suo tempo preposto, sono aspetti d'indubbio rilievo che l'Amministrazione potrà considerare nell'ambito della procedura di valutazione comparativa tra i diversi Dirigenti resisi disponibili a ricoprire il posto di funzione vacante. Tali elementi, però, non potranno assurgere a ragioni legittimanti la deroga ai principi fondamentali che disciplinano l'attribuzione degli incarichi dirigenziali nel pubblico impiego mediante il rispetto di procedure comparative”* (vd. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Sardegna, n. 87/2014/PREV).

E' stato, inoltre, evidenziato da parte della giurisprudenza contabile che *“...ove si accedesse alla tesi secondo cui i successivi rinnovi non richiederebbero la comunicazione “erga omnes” della intenzione di ricoprire quel posto, un funzionario assegnato per la prima volta potrebbe rimanere nella funzione fino al pensionamento, senza concorrenti, frustrando in tal modo (oltre al buon andamento ed all'imparzialità): la possibilità di rotazione, da intendersi non circoscritta alla struttura di servizio; la crescita professionale dei funzionari, ai quali verrebbe limitata l'acquisizione di altre esperienze (cosa che si riverbera sull'interesse del servizio); l'interesse dei funzionari (da non ritenere un interesse semplice, in presenza*

*dell'innovazione recata dal comma 1 bis dell'art.1 del decreto 165/2001) a ricoprire posti di fascia più elevata, od anche della medesima fascia, ma in funzioni più confacenti alle proprie esperienze ed aspirazioni"* (deliberazione Sezione regionale di controllo per l' Emilia-Romagna, n. 180/2014/PREV e deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 144/2016/PREV).

Giova ancora osservare che la Direttiva n. 10 del 18/12/2007 del Dipartimento della Funzione Pubblica fa presente che, nell'ottica di una corretta procedura per il conferimento di incarichi, occorre individuare un'adeguata pubblicità relativamente ai posti di funzione vacanti, non solo al fine di garantire la trasparenza, ma anche al fine di perseguire l'efficienza. Difatti, *"consentendo una più ampia candidatura dovrebbe essere più agevole l'individuazione del dirigente che meglio può attagliarsi allo specifico fabbisogno"*.

2. Ciò posto, passando ad esaminare le giustificazioni dell'Amministrazione in merito all'atto adottato, si fa presente quanto segue.

In primo luogo, si ritiene inconferente il richiamo che l'Amministrazione effettua all'istituto della mobilità, giacché l'ipotesi del "rinnovo" dell'incarico dirigenziale - di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 165/2001 - non sembra riferibile alla mobilità che, come noto, è disciplinata dagli articoli 23, 23bis e 30 del d.lgs. n. 165/2001 e dai contratti collettivi.

Dalla successiva documentazione prodotta in atti (nota prot. Cdc n. 24688 del 15/11/2019), l'Amministrazione chiarisce che il riferimento era non alla mobilità, ex articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001, ma alla mobilità interna, facendo presente, in particolare, che *"il predetto dirigente, anteriormente al 30 settembre 2019, non avrebbe potuto partecipare ad alcuna procedura di mobilità interna, in quanto soggetto al vincolo di permanenza quinquennale previsto dall'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i."*.

Sul punto, la Sezione osserva che la previsione di cui al comma 5bis dell'articolo 35 del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui *"I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi"* non pare applicabile ai dirigenti, per i quali la durata dell'incarico è disciplinata dall'articolo 19 del d.lgs. n. 165/2001, a prescindere dal fatto che trattasi di primo o di successivo incarico. A ciò si aggiunga

che estendere la previsione di cui all'articolo 35, comma 5bis, del d.lgs. n. 165/2001 al personale dirigenziale significherebbe, di fatto, svilire la portata della disciplina dell'articolo 19 del d.lgs. n. 165/2001, laddove prevede che la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni e che, in caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. In definitiva, posto che la durata degli incarichi dirigenziali ha dei precisi limiti minimi e massimi espressamente previsti dalla legge, si evidenzia come la stessa vada correlata agli obiettivi che il dirigente deve raggiungere. Peraltro, in caso di conferimento di primo incarico, la durata è pari a tre anni e, pertanto, ove si ritenesse di estendere la previsione dell'articolo 35, comma 5bis al d.lgs. n. 165/2001 al personale dirigenziale, ciò comporterebbe la previsione di un automatico rinnovo almeno biennale, contrastante con l'intera disciplina giuridica degli incarichi dirigenziali, prevista sia dal d.lgs. n. 165/2001 sia dalla contrattazione collettiva. Del resto, anche in chiave sistematica, l'articolo 35 prevede la disciplina del "reclutamento del personale" che, per il personale dirigenziale, è espressamente prevista dagli articoli 28, 28bis e 29 del d.lgs. n. 165/2001.

In disparte, dunque, la considerazione per cui un dirigente, in linea generale, può partecipare alle procedure concorsuali per incarichi che risultino vacanti senza applicazione del vincolo previsto dall'articolo 35, comma 5bis, del d.lgs. n. 165/2001, il Collegio sottolinea che la procedura selettiva andrebbe esperita a prescindere dalla possibilità di partecipazione da parte del dirigente che ricopre l'incarico in scadenza. La finalità di tali procedure, difatti, è quella di individuare la persona che meglio può raggiungere gli obiettivi correlati all'incarico, garantendo efficacia ed efficienza all'azione amministrativa.

In secondo luogo, con riferimento alla deliberazione SCCLEG/25/2014/PREV, citata tra i VISTI del D.M. 14 luglio 2015 (quest'ultimo allegato alla nota di risposta dell'Amministrazione, in cui si legge "VISTA la delibera n. SCCLEG/25/2014/PREV del 23 ottobre 2014 della Sezione Centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti che ha stabilito - con riferimento ai



*provvedimenti di conferma nelle funzioni di dirigenti di II fascia - la non obbligatorietà della procedura di cui all'art. 19 comma 1bis del d.lgs. n. 165/2001"), si osserva che nella stessa si effettua una ponderazione degli interessi in gioco, sulla base della fattispecie esaminata. Si legge nel testo della deliberazione, difatti, che "Nel caso in esame, la stessa Amministrazione ha fatto presente che il provvedimento di conferma si è reso necessario per assicurare l'esigenza della continuità della funzione di direzione dell'Ufficio che svolge delicate funzioni di programmazione, di bilancio e controllo: ha soggiunto che la rotazione incontrerebbe difficoltà specie negli uffici periferici, poiché in quasi tutte le Prefetture è previsto un solo posto di dirigente di II fascia. Dall'analisi condotta emerge, quindi, che in materia di assegnazione degli incarichi dirigenziali le procedure di valutazione comparativa imposte dalla novella del 2009 rispondono, oltre che ad un interesse dei singoli candidati, anche a quello di assicurare la trasparenza e la neutralità nell'assegnazione delle funzioni, che tuttavia può risultare recessivo rispetto a peculiari esigenze di funzionamento che esigono la permanenza nell'incarico del dirigente già assegnato in precedenza. Tali esigenze, peraltro, devono essere compiutamente rese ostensive nel provvedimento di conferma, in quanto un'adeguata motivazione costituisce il presupposto che consente di fare ricorso a tale istituto, alternativo al nuovo conferimento, con la conseguenza di poter procedere in deroga al generale criterio della concorsualità. In particolare, il ricorso alla conferma non potrà trovare ragione in motivi di urgenza connessi ai tempi dell'esperimento della procedura comparativa, poiché la data di scadenza è nota in anticipo e consente di provvedere tempestivamente. Al contrario, motivi apprezzabili per farvi ricorso potrebbero essere rappresentati dall'alto livello di specializzazione dei compiti assegnati all'Ufficio, dalla particolare competenza posseduta e dai buoni risultati raggiunti dal Dirigente preposto. La previsione della rinnovabilità dell'incarico deve comunque incontrare limiti nella ragionevole durata dello stesso e soggiacere alle prescrizioni imposte dalla normativa anticorruzione, attraverso la fissazione di criteri di rotazione per gli incarichi esposti al rischio corruttivo. Va, altresì, considerato che la normativa anticorruzione delinea un quadro di principi che esprimono disfavore nei confronti della permanenza eccessivamente protratta in un posto di funzione, dei quali l'amministrazione deve necessariamente tenere conto in sede di elaborazione delle procedure di cui all'art. 1, co. 5-sub b) della legge n. 190 del 2012".*

La Sezione, quindi, aderendo all'autorevole indirizzo della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato,

ritiene che, fermo restando i limiti della ragionevole durata dell'incarico, gli interessi di trasparenza e neutralità nell'assegnazione delle funzioni - sottesi al ricorso a procedure di valutazione comparativa - possono risultare recessivi soltanto *“rispetto a peculiari esigenze di funzionamento che esigono la permanenza nell'incarico del dirigente già assegnato in precedenza. Tali esigenze, peraltro, devono essere compiutamente rese ostensive nel provvedimento di conferma, in quanto un'adeguata motivazione costituisce il presupposto che consente di fare ricorso a tale istituto, alternativo al nuovo conferimento, con la conseguenza di poter procedere in deroga al generale criterio della concorsualità”*.

È necessario, pertanto, che l'Amministrazione renda esplicita un'adeguata e congrua motivazione, posto che la stessa, come più volte sottolineato da parte della giurisprudenza contabile, costituisce diretta applicazione del principio costituzionale del giusto procedimento, ai sensi dell'articolo 97 Cost.

Precipitato delle coordinate ermeneutiche sopra indicate è, dunque, che in carenza di un'idonea motivazione, i provvedimenti in parola *“si palesano contrari a legge per difetto di adeguata motivazione, obbligo imposto dalla contrattazione collettiva di settore e prima ancora direttamente dai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità e dei canoni attuativi, a garanzia della trasparenza e del buon andamento dell'attività amministrativa”* (vd. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Calabria, n. 449/2010/PREV).

La necessità di una adeguata motivazione per poter derogare all'esperimento di procedure selettive viene, altresì, ribadita nella deliberazione della Corte dei conti n. 118/2016/PREV (richiamata dall'Amministrazione nella nota prot. Cdc n. 24688 del 15/11/2019) laddove prevede che il rinnovo è una *“facoltà attivabile sulla base di una delibazione motivata delle esigenze di funzionalità degli uffici e, perciò, essa stessa servente al principio di buon andamento, al quale gli interessi individuali e le aspirazioni di carriera dei singoli dipendenti sono destinati a soggiacere”*.

L'obbligo di una adeguata motivazione è, inoltre, essenziale per consentire il vaglio di legittimità sull'atto non solo in fase successiva all'intervenuta efficacia (o eventualmente in sede contenziosa), ma anche nella fase antecedente del controllo preventivo, atteso che il potere di controllo assegnato alla Corte dei conti sarebbe del tutto svuotato di significato se non fosse consentito sindacare - sotto il profilo della conformità al quadro normativo di riferimento - il percorso logico-giuridico che

sorregge la scelta compiuta dall'Amministrazione (vd. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 166/2018/PREV).

3. La necessità dell'espletamento di procedure trasparenti permane, dunque, ad avviso della Sezione, quale regola generale, non solo in caso di primo conferimento, ma anche in caso di un eventuale incarico successivo, fermo restando la possibilità di derogare al criterio della concorsualità, esclusivamente in via eccezionale e solo in presenza di peculiari e motivate esigenze. Tali motivazioni, si ribadisce, devono essere esplicitate nel provvedimento adottato dall'Amministrazione, non potendo, peraltro, le stesse limitarsi ad un generico riferimento di garanzia della continuità amministrativa e di buon andamento delle attività. Diversamente, verrebbero pregiudicati i fondamentali principi di trasparenza nelle procedure di assegnazione, di rotazione degli incarichi nonché di ragionevole durata degli stessi, che la Sezione, invece, intende espressamente ribadire in questa sede (vd. deliberazione n. SCCLEG/7/2016/PREV). Nel caso sottoposto all'attenzione della Sezione, la procedura prevista dall'articolo 19, comma 1bis, del d.lgs. n. 165/2001 non è stata seguita, né il provvedimento in esame contiene una motivazione specifica da parte dell'Amministrazione in merito alla sussistenza di peculiari esigenze di funzionamento, tali da esigere la permanenza nell'incarico del dirigente già assegnato in precedenza. Lo stesso allegato al DM del 14 luglio 2015, richiamando la deliberazione SCCLEG/25/2014/PREV, dispone che *"Il rinnovo degli incarichi viene disposto tempestivamente al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, con provvedimento motivato in ragione dell'alto livello di specializzazione dei compiti assegnati all'Ufficio, della particolare competenza posseduta e dei buoni risultati raggiunti dal dirigente preposto"*.

Nella fattispecie in esame, il provvedimento risulta privo di qualsiasi motivazione, riferibile all'alto livello di specializzazione dei compiti dell'ufficio, alla particolare competenza posseduta o ai buoni risultati raggiunti dal dirigente. Tali elementi, oltre ad essere assenti nel provvedimento di conferimento del rinnovo dell'incarico, non sono, peraltro, neanche stati forniti dall'Amministrazione in sede istruttoria o in sede di adunanza pubblica. Dalla documentazione prodotta, anzi, risulta che il dirigente è stato collocato, precedentemente, in posizione di comando presso altra Amministrazione dal 1° aprile al 2 ottobre 2016 e che, ad oggi, risulta in corso una

procedura di “mobilità interna” a cui lo stesso ha partecipato, cosicché l’incarico di cui trattasi potrebbe, a breve, rendersi vacante.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia ricusa il visto e la conseguente registrazione del decreto del Prefetto di Pavia prot. 58129 del 03/10/2019, relativo al rinnovo dell’incarico dirigenziale per la durata di anni 3 (tre) al *OMISSIS* – Area I – Servizio di contabilità e gestione finanziaria.

**DISPONE**

- la trasmissione della presente pronuncia alla Prefettura di Pavia, al Ministero dell’Interno e alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia;
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 novembre 2019.

Il Magistrato Estensore  
(dott.ssa Marinella Colucci)

Il Presidente  
(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

21 novembre 2019

Il funzionario preposto  
(Susanna De Bernardis)